



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

**Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti**

Documento

Emergenza Covid-19: prime indicazioni operative per la gestione delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento

**C
N
F**

6 APRILE 2020



SOMMARIO

PREMESSA.....	2
1. INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DEGLI ACCORDI E DEI PIANI OMOLOGATI	4
2. PROPOSTE <i>DE JURE CONDENDO</i>	7
ALLEGATI	9
<i>Allegato 1</i> - Istanza di sospensione del piano omologato.....	10
<i>Allegato 2</i> - Istanza di sospensione dell'accordo omologato.....	11
<i>Allegato 3</i> - Istanza per la modifica delle scadenze individuate nell'accordo omologato	12

Premessa

Lo stato di emergenza sanitaria in cui versa il nostro Paese ha condotto il Governo ad attuare numerose e progressive misure di contenimento dell'epidemia da Covid-19 che hanno interessato anche l'intero comparto della giustizia e, conseguentemente, limitato, o per lo meno rimodulato, l'attività che i professionisti abitualmente svolgono in tale ambito.

È in tal senso doveroso premettere che il d.l. n. 18/2020 recante "*Misure di potenziamento del servizio sanitario e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19*" ha essenzialmente previsto, al fine di ridurre al minimo le forme di contatto sociale che possono favorire il dilagarsi dell'epidemia, la sospensione di tutte le attività processuali, fino al termine del 15 aprile 2020 - ferme restando eventuali modifiche che potranno essere apportate in sede di conversione del medesimo d.l. - ad eccezione di alcune specifiche ipotesi dal carattere urgente e prioritario¹.

Nel contesto su delineato, può essere opportuno interrogarsi in merito agli effetti che la sospensione dei termini processuali e, più in generale, il contesto emergenziale che stiamo vivendo, producono sulla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento pendenti e, più partitamente, sulla "sorte" dei piani del consumatore *ex art. 12-bis* della legge n. 3/2012, ovvero degli accordi di ristrutturazione dei debiti *ex art. 12* della stessa legge che siano stati omologati e in relazione ai quali, l'esecuzione, è attualmente compromessa.

Occorre, in tal senso, richiamare quanto disposto dalla decretazione d'urgenza con i differenti provvedimenti adottati dal Consiglio dei Ministri² con cui, a causa della situazione di emergenza epidemiologica, il Governo ha previsto la sospensione di molte attività produttive.

Ed invero, le significative ricadute economiche legate alla situazione di emergenza epidemiologica e alla sospensione delle attività lavorative e di impresa, attuata con i menzionati provvedimenti,

¹ Trattasi delle fattispecie elencate nell'art. 83, comma 3, del d.l. n. 18/2020, ossia di: a) cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio; cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea; procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile.

² Ci si riferisce ai D.P.C.M. del 4, 8, 9, 11, 22, 25 marzo 2020. Tale ultimo provvedimento, in particolare, ha annoverato, nell'ambito delle attività per le quali non è prevista la sospensione, anche quelle professionali, attribuendo, in tal modo, ai professionisti la possibilità di dare corso, pur sempre nel rispetto delle misure igienico sanitarie, a tutte le attività non interdette ai sensi del cennato d.l. n. 18/2020, nell'ottica evidente di evitare la paralisi degli studi professionali.

potrebbero pregiudicare il puntuale adempimento degli obblighi assunti dal debitore nel piano, ovvero nell'accordo, già omologati.

In tale ottica, il CNDCEC, al fine di supportare quanto più possibile l'attività dei professionisti coinvolti nella gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, intende fornire alcune soluzioni interpretative che consentano di adeguare all'attuale contesto emergenziale le previsioni della legge n. 3/2012: si tratta, nello specifico, di indicazioni finalizzate non solo a richiedere al Giudice la sospensione dell'esecuzione degli accordi o dei piani omologati, ma altresì ad accordare al debitore la possibilità di modificare gli stessi, anche successivamente all'omologazione, al fine di agevolarne l'esecuzione e di semplificare, quanto più possibile, la prosecuzione dei procedimenti pendenti. A tal fine, si allegano al documento i modelli che gli organismi di composizione della crisi, e per essi i gestori, possono utilizzare per le relative istanze.

In definitiva, oltre ad alcuni spunti di riflessione in ordine all'opportunità di procedere con future modifiche della normativa, i suggerimenti esposti nel presente documento sono volti a facilitare, in particolar modo, le imprese che stanno eseguendo piani in esecuzione di accordi di ristrutturazione precedentemente omologati e che sono, e saranno, fortemente colpite dalla sospensione delle rispettive attività.

Valeria Giancola

Consigliere Nazionale delegato alla materia del sovraindebitamento

In collaborazione con i Consiglieri Nazionali Andrea Foschi e Sandro Santi

1. Indicazioni operative per la gestione degli accordi e dei piani omologati

La legge n. 3/2012 reca al suo interno una disposizione, l'art. 13, comma 4-ter, dettata in riferimento alle ipotesi specifiche in cui l'esecuzione di un accordo di ristrutturazione dei debiti o di un piano del consumatore divenga impossibile per cause non imputabili al debitore, accordando, in tal caso, allo stesso la possibilità di modificare la proposta, su cui si fondano il piano o l'accordo, con l'ausilio dell'Organismo di composizione della crisi (OCC)³.

Trattasi, a ben vedere, di una previsione che può senz'altro trovare applicazione in riferimento a tutti i piani del consumatore, ovvero agli accordi di ristrutturazione, la cui esecuzione, in considerazione dell'attuale contesto emergenziale - e, dunque, di un evento manifestamente non imputabile al debitore - sia divenuta impossibile⁴.

Ne consegue che i debitori, nei confronti dei quali sia già intervenuta l'omologazione di un piano o di un accordo, possono rimodularne le modalità e le tempistiche dell'esecuzione, all'uopo avvalendosi dell'ausilio dell'OCC cui la stessa legge n. 3/2012 attribuisce, in via generale, l'obbligo di risolvere le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e di vigilare sull'esatto adempimento dell'accordo o del piano⁵.

Del resto, l'OCC, nelle procedure di composizione della crisi e di liquidazione del patrimonio del sovraindebitato, svolge una ampia funzione di ausilio che ricomprende, oltre alle attività specificatamente indicate in relazione alle singole procedure, ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano, alla ristrutturazione e all'esecuzione del piano, nonché l'attestazione di fattibilità.

In altri termini, stando all'art. 13, comma 4-ter della legge n. 3/2012, sembra possibile sostenere che attualmente, considerata la situazione emergenziale in corso, gli OCC e per essi i gestori della crisi incaricati nell'ambito di procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento che siano giunte alla fase di esecuzione, possono predisporre, di concerto con il debitore, le modifiche al piano o all'accordo omologati che si rendano necessarie a causa delle misure contenitive approntate per evitare la diffusione del contagio, prevedendo, in tal senso, nuove modalità e/o la dilazione delle tempistiche originariamente individuate per l'adempimento.

Ciò posto, occorre evidenziare che il citato art. 13, comma 4-ter della legge n. 3/2012, dopo aver specificato le condizioni al ricorrere delle quali è possibile modificare la proposta, opera un rinvio espresso alle disposizioni contenute nei paragrafi 2 e 3 della legge n. 3/2012 che ricomprendono gli

³ Più precisamente si tratta del piano economico e finanziario su cui si basa l'esecuzione dell'accordo ovvero del piano del consumatore. È opportuno ricordare che, in base alla legge n. 3/2012, il piano può essere presentato esclusivamente dal consumatore persona fisica, mentre l'accordo di composizione della crisi è riservato ad una più ampia ed eterogenea platea di destinatari, potendovi accedere, oltre al consumatore (che, pertanto, secondo la normativa ancora vigente può beneficiare, alternativamente, di entrambi gli istituti), l'imprenditore agricolo, le *start up* innovative e ogni altro debitore non fallibile.

⁴ Corre l'obbligo di evidenziare che, qualora l'esecuzione dell'accordo o del piano divenga impossibile per cause non imputabili al debitore, l'art. 14, comma 2 della legge n. 3/2012 prevede che ciascun creditore possa chiedere la risoluzione; del pari, l'art. 14-bis comma 2, lett. b), stabilisce che, su istanza del creditore, il Tribunale dichiari la cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore.

⁵ Cfr. art. 13, comma 2, legge n. 3/2012.

artt. 10-12-ter della stessa legge, vale a dire le norme relative al raggiungimento dell'accordo con i creditori e all'omologazione dello stesso, ovvero all'omologazione del piano del consumatore, richiedendo, in tal modo, un supplemento di tutti gli adempimenti all'uopo previsti⁶.

A ben vedere, una simile previsione, considerando le misure di sospensione delle attività processuali previste dal richiamato art. 83 del d.l. n. 18/2020 (nonché la verosimile proroga dei termini di sospensione che, con un futuro provvedimento, potrebbe essere disposta), non appare del tutto congeniale a soddisfare per un verso, l'esigenza di concedere ai debitori la possibilità di apportare celermente modifiche ai piani e, per altro verso, a garantire le esigenze di semplificazione richieste dall'attuale fase emergenziale, nella gestione dei procedimenti pendenti e futuri: tale criticità si ravvisa in particolar modo con riferimento agli accordi di composizione della crisi, ove l'avvio di un ulteriore *iter*, finalizzato al raggiungimento di un nuovo accordo con i creditori, rischierebbe di dilatarne eccessivamente la durata, in considerazione, anche dei nuovi carichi di lavoro che ricadranno sugli uffici giudiziari a seguito delle menzionate sospensioni (di termini, udienze e attività).

Ad ogni buon conto, e in via preliminare, occorre comunque porre nella dovuta evidenza che il debitore, con l'ausilio dell'OCC, può richiedere al Giudice, in via telematica, la sospensione dell'esecuzione dell'accordo o del piano omologato, ricorrendo un'ipotesi di impossibilità sopravvenuta all'adempimento per causa di forza maggiore.

Ciò posto, considerando le ricadute economiche dell'attuale contesto su imprese e famiglie, si ritiene opportuno suggerire alcune soluzioni operative e interpretative che, in concomitanza allo stato di emergenza, la cui durata è stata individuata fino alla data del 31 luglio 2020⁷, consentano di superare, ancorché a termine, il rigido impianto normativo descritto nella legge n. 3/2012, nell'ipotesi di modifiche al piano successive all'omologazione.

È al riguardo opportuno specificare che, con riferimento al piano del consumatore, la cui disciplina è evidentemente più snella e semplificata rispetto a quella dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, non appare necessario individuare potenziali soluzioni operative che si discostino significativamente dal procedimento di modifica già previsto dall'art. 13, comma 4-ter della legge n. 3/2012.

In ogni caso, al fine di accelerarne quanto più possibile le tempistiche, si suggerisce di inoltrare apposita comunicazione al Giudice competente circa le modifiche sostanziali che, in conseguenza delle sopravvenute esigenze, si intendono apportare al piano, dando conto della necessità di procedere alla nuova attestazione di fattibilità e chiedendo, al contempo, la fissazione dell'udienza per il rinnovo dell'omologazione in data immediatamente successiva al decorso dei termini di sospensione attualmente previsti dal d.l. n. 18/2020.

Per quanto attiene, invece, agli accordi di composizione della crisi in esecuzione, potrebbe proporsi un meccanismo di modifica degli stessi - nei termini di seguito specificati - che, nell'ottica di semplificarne il procedimento, consenta di evitare, quantomeno nel periodo emergenziale, di porre in essere gli

⁶ In tal senso, di recente, Tribunale Mantova, 3 febbraio 2020.

⁷ Come previsto nella delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.

adempimenti relativi alla formazione di un nuovo accordo con i debitori, come, invece, richiede l'art. 13, comma 4-ter della legge n. 3/2012.

Più precisamente, si tratterebbe di soluzioni operative che, al fine di evitare di compromettere eccessivamente le ragioni dei creditori, andrebbero circoscritte alle modifiche dei piani sottostanti agli accordi già conclusi con questi ultimi unicamente in relazione alle tempistiche di adempimento, laddove si verificano scostamenti rispetto alle previsioni originarie e il piano non sia più fattibile secondo le originarie scadenze, né in esso siano stati previsti correttivi o percorsi alternativi per garantire comunque l'esecuzione secondo le scadenze precedentemente stabilite⁸.

In tal senso, dovrebbe essere adeguatamente ponderata l'eventualità di accordare al debitore, previa comunicazione ai creditori con cui si è raggiunto l'accordo originario, la possibilità di presentare un'istanza al Giudice affinché lo stesso lo autorizzi a:

- i) apportare le necessarie modifiche al piano sottostante all'accordo;
- ii) richiedere la nuova attestazione all'OCC;
- iii) comunicare ai creditori il piano modificato, la nuova attestazione e il termine entro il quale gli stessi possono presentare eventuali contestazioni;
- iv) fissare, in data immediatamente successiva alla cessazione dei termini di sospensione previsti dal d.l. n. 18/2020, l'udienza per il rinnovo dell'omologazione.

A ben vedere, ferma restando l'eventuale adozione di apposite e diverse misure di urgenza e le eventuali indicazioni che gli Uffici giudiziari di riferimento vorranno fornire - indicazioni a cui necessariamente gli OCC e i gestori della crisi dovranno attenersi nell'espletamento dei relativi incarichi - l'accoglimento della soluzione su descritta, qualora in conseguenza dell'attuale situazione emergenziale si dovesse rendere necessario provvedere alle modifiche delle scadenze originariamente individuate nell'accordo di composizione della crisi, avrebbe il pregio di evitare il rinnovo del procedimento previsto dalla normativa vigente per il raggiungimento di un nuovo accordo con i creditori, dal quale potrebbe discendere una eccessiva dilatazione dei tempi di chiusura delle procedure in corso.

In definitiva, si ritiene che, dinanzi alle sopravvenute esigenze dei debitori dovute all'attuale situazione di emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19, gli OCC, e per essi i gestori della crisi, abbiano la possibilità di:

- richiedere al Giudice la sospensione dell'esecuzione del piano del consumatore o dell'accordo di composizione della crisi, attenendosi ai conseguenziali provvedimenti dallo stesso assunti⁹;
- applicare quanto disposto dall'art. 13, comma 4-ter, della legge n. 3/2012, qualora la situazione emergenziale determini una carenza di liquidità del debitore tale da richiedere una modifica

⁸ Si segnala che ai sensi dell'art. 7, comma 1 della legge n. 3/2012 deve essere assicurato il regolare pagamento dei crediti impignorabili ex art. 545 c.p.c. Del pari, in relazione ai pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, gli artt. 11, comma 5, e 14-bis, comma 1, della legge n. 3/2012 prevedono l'adempimento entro il termine massimo di novanta giorni dalla scadenza prefissata, onde evitare la revoca di diritto degli effetti dell'accordo e del piano.

⁹ A tal fine, si vedano gli all. nn. 1 e 2 al presente documento che contengono i modelli di istanza per la sospensione relativi sia al piano del consumatore che all'accordo di composizione della crisi.

delle condizioni e/o delle tempistiche di adempimento, indicate nel piano del consumatore o nell'accordo di composizione della crisi già omologati, con conseguente rinnovo dei procedimenti relativi alla formazione e all'omologazione dell'accordo ovvero all'omologazione del piano;

- confrontarsi con il Giudice circa la possibilità di adottare la soluzione interpretativa descritta, laddove le modifiche da proporre attengano esclusivamente a una dilazione delle scadenze originariamente pattuite nell'accordo di composizione della crisi¹⁰.

2. Proposte *de jure condendo*

I recenti accadimenti mettono in luce la necessità di intervenire in modo incisivo sulla disciplina relativa alle modifiche dei piani nelle procedure di sovraindebitamento.

Al riguardo, in chiave critica, si annota che la nuova disciplina delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento recata nel d.lgs. n. 14/2019 (di seguito Codice della crisi) non prevede una disposizione analoga a quella contenuta nell'art. 13, comma 4-*ter* della legge n. 3/2012 che, dunque, consenta di modificare il piano o l'accordo successivamente all'omologazione¹¹.

Un valido appiglio normativo per un futuro intervento legislativo potrebbe essere individuato nell'ambito delle nuove procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza e, più precisamente, nell'art. 58 del Codice della crisi che reca puntuali previsioni in relazione alle ipotesi di modifiche sostanziali del piano, sia anteriori che successive all'omologazione dello stesso, sottostante gli accordi di ristrutturazione dei debiti *ex art. 57* dello stesso Codice (vale a dire quelli disciplinati dal vigente art. 182 *bis* l.f.).

Entrando nel merito della disciplina contenuta nell'art. 58 del Codice della crisi e soffermandoci su quella relativa alle ipotesi di modifiche sostanziali del piano intervenute in un momento successivo all'omologazione¹², si osserva che, ai sensi del comma secondo dello stesso articolo, l'imprenditore che abbia apportato le modifiche al piano è tenuto a richiedere un rinnovo dell'attestazione al professionista indipendente. La medesima disposizione stabilisce che il piano modificato e l'attestazione devono essere pubblicati nel registro delle imprese, che della pubblicazione sia dato avviso ai creditori a mezzo lettera raccomandata o tramite Pec e che, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione dell'avviso, i creditori dissenzienti e qualsiasi altro interessato possono proporre opposizione.

Come accennato, tale impostazione potrebbe essere recuperata in occasione di necessarie modifiche al quadro normativo, evidentemente non chiaro ed esauriente, della disciplina della crisi da

¹⁰ A tal fine si veda l'all. n. 3 al presente documento che reca un modello di istanza di per la modifica delle scadenze originarie individuate nell'accordo omologato.

¹¹ In argomento si evidenzia che il CNDCEC, preso atto dell'evidente *vulnus* normativo, ha inserito nell'ambito delle proposte emendative presentate a suo tempo al Codice della crisi e, successivamente, agli schemi di decreti legislativi correttivi dello stesso, la possibilità di modificare il piano dopo l'omologazione del medesimo.

¹² Per completezza, si evidenzia che, nell'ipotesi di modifiche sostanziali del piano economico-finanziario che consentono l'esecuzione dell'accordo effettuate prima dell'omologazione, l'art. 58, comma 1, del Codice della crisi prevede il rinnovo dell'attestazione e delle manifestazioni di consenso ai creditori parte dell'accordo. Del pari, è prevista una nuova attestazione anche nel caso di modifiche sostanziali degli accordi.

sovraindebitamento, e più nello specifico qualora, successivamente all'omologazione dei piani o degli accordi, si renda necessario apportare modifiche sostanziali al piano, procedendo a una nuova attestazione senza adire il Giudice per l'omologazione, sulla falsariga di quanto, stabilito dal descritto art. 58 del Codice della crisi per gli accordi di ristrutturazione.

Circostanze emergenziali come quelle che stiamo vivendo, consentono di ritenere ancor più imprescindibile un intervento normativo – anche d'urgenza – in tal senso.



Allegati

Allegato 1 - Istanza di sospensione del piano omologato

Allegato 2 - Istanza di sospensione dell'accordo omologato

Allegato 3 - Istanza per la modifica delle scadenze individuate nell'accordo omologato

ALLEGATO 1 - ISTANZA DI SOSPENSIONE DEL PIANO OMOLOGATO

AL GIUDICE FALLIMENTARE DEL TRIBUNALE DI _____

_____SEZ.

R.G. ___/___ Giudice Dott. _____

Il/la sottoscritto/a _____ in qualità di gestore della crisi (iscritto presso l'OCC di _____ ovvero nominato ai sensi dell'art. 15, comma 9 della legge n. 3/2012 in data _____) incaricato dal debitore, Sig./ra. _____ per la gestione della propria crisi da sovraindebitamento

PREMESSO CHE

- in data _____ è stato omologato il piano del consumatore presentato dal/la Sig./ra. _____;
- il debitore ha dato esecuzione al piano, adempiendo regolarmente agli impegni ivi assunti;*
- in corso di esecuzione, la grave situazione emergenziale causata dalla diffusione del Covid-19 ha posto il debitore nelle condizioni di non poter proseguire l'esecuzione del piano secondo le modalità e le scadenze originarie ivi indicate;**
- l'esecuzione del piano è divenuta pertanto impossibile per cause non imputabili al debitore;
- ricorrono gravi motivi di urgenza per richiedere la sospensione dell'esecuzione del piano omologato, in quanto il debitore _____;***

CHIEDE

10

alla S.V. di voler disporre la sospensione dell'esecuzione del piano per il termine di mesi _____ o per il diverso termine che, in considerazione dello stato di emergenza, riterrà più opportuno.

Si producono i seguenti documenti:

1. piano omologato;
2. documenti giustificativi che attestano l'impossibilità ad adempire.

Luogo e data

Firma

* Tale previsione va inserita unicamente se l'esecuzione del piano ha avuto inizio.

**Se l'esecuzione non ha ancora avuto inizio, tale previsione va sostituita con la seguente: "successivamente all'omologa del piano, la grave situazione emergenziale causata dalla diffusione del Covid-19 ha posto il debitore nelle condizioni di non poter avviare l'esecuzione secondo le scadenze originarie fissate nel piano".

***Vanno inserite le ragioni della richiesta, come, ad esempio, l'accesso agli ammortizzatori sociali o la perdita del lavoro.

ALLEGATO 2 - ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL'ACCORDO OMOLOGATO

AL GIUDICE FALLIMENTARE DEL TRIBUNALE DI _____

_____SEZ.

R.G. ___/___ Giudice Dott. _____

Il/la sottoscritto/a _____ in qualità di gestore della crisi (iscritto presso l'OCC di _____ ovvero nominato ai sensi dell'art. 15, comma 9 della legge n. 3/2012 in data _____) incaricato dal debitore, Sig./ra. _____ per la gestione della propria crisi da sovraindebitamento

PREMESSO CHE

- in data _____ è stato omologato l'accordo raggiunto con la maggioranza qualificata dei creditori del/la Sig./ra _____;
- il debitore ha dato esecuzione all'accordo, adempiendo regolarmente agli impegni ivi assunti;*
- in corso di esecuzione, la grave situazione emergenziale causata dalla diffusione del Covid-19 ha posto il debitore nelle condizioni di non poter proseguire l'esecuzione dell'accordo secondo le modalità e le scadenze originarie ivi indicate;**
- l'esecuzione dell'accordo è divenuta pertanto impossibile per cause non imputabili al debitore;
- ricorrono gravi motivi di urgenza per richiedere la sospensione dell'esecuzione dell'accordo omologato, in quanto il debitore _____;***

11

CHIEDE

alla S.V. di voler disporre la sospensione dell'esecuzione dell'accordo per il termine di mesi _____ o per il diverso termine che, in considerazione dello stato di emergenza, riterrà più opportuno.

Si producono i seguenti documenti:

1. accordo omologato;
2. documenti giustificativi che attestano l'impossibilità ad adempiere.

Luogo e data

Firma

*Tale previsione va inserita unicamente se l'esecuzione dell'accordo ha avuto inizio.

**Se l'esecuzione non ha ancora avuto inizio, tale previsione va sostituita con la seguente: "successivamente all'omologazione dell'accordo, la grave situazione emergenziale causata dalla diffusione del Covid-19 ha posto il debitore nelle condizioni di non poter avviare l'esecuzione secondo le scadenze originarie fissate nel piano";

***Vanno inserite le ragioni della richiesta, come, ad esempio, il calo del fatturato o la chiusura dell'attività.

ALLEGATO 3 - ISTANZA PER LA MODIFICA DELLE SCADENZE INDIVIDUATE NELL'ACCORDO OMOLOGATO

AL GIUDICE FALLIMENTARE DEL TRIBUNALE DI _____

_____SEZ.

R.G. ___/___ Giudice Dott. _____

Il/la sottoscritto/a _____ in qualità di gestore della crisi (iscritto presso l'OCC di _____ ovvero nominato ai sensi dell'art. 15, comma 9 della legge n. 3/2012 in data _____) incaricato dal debitore, Sig./ra. _____ per la gestione della propria crisi da sovraindebitamento

PREMESSO CHE

- in data _____ è stato omologato l'accordo raggiunto con la maggioranza qualificata dei creditori del/la Sig./ra _____;
- il debitore ha dato esecuzione all'accordo, adempiendo regolarmente agli impegni ivi assunti;*
- in corso di esecuzione, la grave situazione emergenziale causata dalla diffusione del Covid-19 ha posto il debitore nelle condizioni di non poter proseguire l'esecuzione dell'accordo secondo le scadenze ivi indicate;**
- che, in particolare, il debitore _____;***
- che l'esecuzione dell'accordo è divenuta pertanto impossibile per cause non imputabili al debitore e che lo stesso può procedere a modificarlo, come previsto dall'art. 13, comma 4-ter della legge n. 3/2012;
- che il rinnovo degli adempimenti previsti nel par. 2 della legge n. 3/2012, con particolare riferimento al processo formativo dell'accordo con i creditori, comporterebbe una eccessiva dilatazione dei tempi di chiusura delle procedure in corso;
- che le modifiche attengono unicamente alle scadenze indicate nel piano che si rende necessario adeguare al mutato contesto socio-economico;
- che in data _____ è stata trasmessa apposita comunicazione circa le modifiche che si intendono apportare ai creditori con cui era stato già raggiunto l'originario accordo;

CHIEDE

di poter procedere alle modifiche delle scadenze pattuite nell'accordo originario derogando alle previsioni di cui all'art. 13, comma 4-ter della legge n. 3/2012 relative alla necessità di rinnovare il procedimento di consultazione dei creditori e di essere quindi autorizzato a:

- apportare le necessarie modifiche al piano sottostante all'accordo;
- richiedere la nuova attestazione all'OCC;
- comunicare ai creditori il piano modificato, la nuova attestazione e il termine entro il quale gli stessi possano presentare eventuali contestazioni;
- fissare, in data immediatamente successiva alla cessazione dei termini di sospensione previsti dal d.l. n. 18/2020, l'udienza per il rinnovo dell'omologazione.

Si producono i seguenti documenti:

1. comunicazione inviata ai creditori ed eventuali contestazioni ricevute;
2. documenti giustificativi dell'impossibilità ad adempiere.

Luogo e data

Firma

*Tale previsione va inserita unicamente se l'esecuzione dell'accordo ha avuto inizio.

**Se l'esecuzione non ha ancora avuto inizio, tale previsione va sostituita con la seguente: *"successivamente all'omologazione dell'accordo, la grave situazione emergenziale causata dalla diffusione del Covid-19 ha posto il debitore nelle condizioni di non poter avviare l'esecuzione dell'accordo secondo le scadenze originarie ivi fissate"*.

***Vanno inserite le ragioni della richiesta, come, ad esempio, il calo del fatturato o la chiusura dell'attività.